



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 04/69 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 438

del 28 ottobre 2020

Prot. Gen. n. 89463

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PRESO ATTO:

- della nota n.61789 datata 11 agosto 2020, con cui un utente ha chiesto di realizzare uno stallo per disabili sulla strada laterale, in pendenza, di via Terme di Traiano compresa tra via Santa Costanza e piazzale della parrocchia di San Felice da Cantalice;
- che a causa delle dimensioni della carreggiata non è stato possibile realizzare lo stallo dedicato;
- che dalle verifiche effettuate si è accertato che spesso vengono lasciati veicoli in sosta che non consentono il transito nei due sensi di marcia.

- **RITENUTO** necessario procedere all'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata, su entrambi i lati, del tratto di via Terme di Traiano (stradina laterale) compreso tra via Santa Costanza e il piazzale della parrocchia di San Felice da Cantalice, finalizzati al miglioramento della transitabilità del tratti di strada oggetto della verifica;

- VISTI:

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale";

ORDINA:

Con effetto immediato:

in **VIA TERME DI TRAIANO**, (stradina laterale) **entrambi i lati del tratto compreso tra via Santa Costanza e il piazzale della parrocchia San Felice da Cantalice:**

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata, mediante l'apposizione della segnaletica verticale di cui alla Fig.II 74 art.120 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla soc. C.S.P. s.r.l. per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - b. al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - c. al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 e al Distaccamento dei VV.F.;
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI